



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 141/14/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RADIO TELE
PORDENONE SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE
“TELEPORDENONE TPN”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3,
COMMA 5, DELL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 01/2014)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 dicembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 532/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la legge regione Friuli Venezia Giulia n. 11, del 11 aprile 2001, recante “*Norme in materia di comunicazione di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia con la quale l’Autorità delega il Co.Re.Com. in materia di attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*”;

VISTO l’articolo 3, comma 5, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni che recita «*I messaggi sopraindicati non possono inoltre fare richiamo, né visivamente né oralmente, a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità*»

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 6 agosto 2014 il Comitato Regionale per le Comunicazioni Friuli Venezia Giulia ha contestato con atto Cont. 01/2014, notificato in data 7 agosto 2014, alla società RADIO TELE PORDENONE SRL, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Telepordenone TPN*, con sede legale in viale Venezia 37- 33170 Pordenone, la violazione del disposto di cui all’articolo 3, comma 5, della delibera 538/01/CSP, poiché la telepromozione trasmessa ed identificata come

“Immobiliare mio” risulta essere stata presentata dal direttore dei notiziari dell'emittente stessa.

2. Deduzioni della società

La società RADIO TELE PORDENONE SRL ha fatto pervenire al *Co.Re.Com.*, in data 10 settembre 2014, le memorie difensive, nelle quali ha dichiarato che, la partecipazione nella telepromozione “Immobiliare Mio” del conduttore dei notiziari dell'emittente, è avvenuta per evidenti risparmi di bilancio e dietro richiesta dello stesso committente e che, però, dopo la notifica della contestazione, tale telepromozione è stata immediatamente rimossa dal palinsesto televisivo e non più trasmessa.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha ritenuto non accoglibili le giustificazioni della società e ha proposto, per le presunte violazioni riscontrate, l'irrogazione della sanzione al minimo edittale, pari a euro 1.033,00.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva che la partecipazione all'interno della telepromozione, correttamente identificata dall'emittente, del giornalista e direttore del notiziario televisivo integra gli estremi della violazione di cui all'articolo 3, comma 5, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni.

RITENUTO di poter accogliere la proposta sanzione del *Co.RE.COM* Friuli Venezia Giulia, in quanto, la partecipazione del giornalista televisivo nella telepromozione integra gli estremi della violazione di cui all'articolo 3, comma 5, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrantatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)* e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione contestata nella misura del minimo edittale e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale di diffusione dei messaggi pubblicitari, non

conforme alle vigenti disposizioni, che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha informato sulla sporadicità della violazione e dichiarato di aver rimosso la telepromozione dal palinsesto televisivo e di non averla più trasmessa.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011, pari ad euro 1.537.474,00 (ultimo dato disponibile da Informativa Economica di Sistema), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1033,00 (euro milletrentatrè/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società RADIO TELE PORDENONE SRL, con sede legale in viale Venezia 37-33170 Pordenone, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale *Telepordenone*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (euro milletrentatrè/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni con delibera n. 141/14/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 141/14/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 10 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria